



ORDINANZA

MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI

IL MUNICIPIO DI ASCONA

in applicazione degli art. 192 LOC e 44 RALOC,

risolve:

Art. 1 - Basi legali

La presente ordinanza si basa sull'art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge federale sulla circolazione stradale, art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge Cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, nonché sull'art. 75 del Regolamento comunale del Comune di Ascona.

Art. 2 – Scopo *

1. Il Municipio del Borgo di Ascona, nell'intento di disciplinare e promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita dei quartieri residenziali (limitare il traffico veicolare, ridurre le immissioni foniche ed atmosferiche) istituisce laddove è possibile dei comparti di parcheggio.
2. In tali zone il Municipio provvede ad agevolare i residenti del quartiere che non dispongono di sufficienti parcheggi privati così come i turisti soggiornanti in case o appartamenti di vacanza. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della presente ordinanza che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici.

Art. 3 - Beneficiari delle autorizzazioni *

1. All'interno dei comparti hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione:
 - a) i domiciliati e proprietari di case/appartamenti siti nel comparto per il quale è rilasciata l'autorizzazione, per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati sotto il proprio nome e per nucleo familiare.
 - b) le aziende che hanno la loro attività commerciale nel comparto (sede, filiale, ...), per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale;
 - c) Turisti soggiornanti in case e appartamenti di vacanze siti nel comparto.
 - d) altri interessati, quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.
2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede o in cui viene svolta l'attività commerciale non possiede alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

**Art. 4 – Comparti */****

Vengono stabiliti 7 comparti e meglio come da Allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 5 - Numero delle autorizzazioni

1. Il numero delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità del comparto interessato, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada, ritenuto un massimo del 50% dei posteggi pubblici disponibili.
2. In casi particolari il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.
3. La Polizia comunale è incaricata di tenere ed aggiornare un registro delle autorizzazioni concesse.

Art. 6 - Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo, senza limitazione di tempo, ritenuto l'impiego conforme alla nozione di parcheggio.
2. L'autorizzazione è limitata al comparto per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì a usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 7 - Validità

1. In genere, l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile), ed è valida unicamente per il comparto per la quale è stata rilasciata.
2. Per la categoria turistica e per casi particolari, se le circostanze lo giustificano, può essere rilasciata un'autorizzazione settimanale o mensile.

Art. 8 - Contrassegno

Per l'attivazione dell'autorizzazione è necessaria la registrazione del/dei veicolo/i del richiedente tramite il portale virtuale. Verrà rilasciata una ricevuta di pagamento la quale non deve essere posizionata sul cruscotto del veicolo. La Polizia potrà verificare la validità dell'autorizzazione in modo elettronico.

Art. 9 – Procedura *

1. La Polizia comunale rilascia le autorizzazioni di parcheggio per i comparti.
2. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione annuale deve essere inoltrata alla Polizia comunale di Ascona, corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
 - b) prova della mancanza di alternative di parcheggio (secondo l'art. 3 cpv. 2);
3. Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente, mensilmente o settimanalmente.
4. Per le autorizzazioni annuali saranno considerate unicamente le domande che giungeranno alla Polizia comunale di Ascona entro e non oltre il 30 novembre precedente l'anno per cui è richiesto il rinnovo, fatta eccezione per singole richieste debitamente motivate nel corso dell'anno.
5. L'autorizzazione potrà essere rilasciata unicamente se vi è stata l'attivazione sul portale virtuale.
6. Per le autorizzazioni mensili e settimanali la richiesta può essere fatta presso gli sportelli della Polizia comunale. Alla richiesta deve essere allegata la conferma della riservazione della casa o dell'appartamento di vacanza quale prova del soggiorno ad Ascona in uno dei 7 comparti definiti dall'Allegato 1. Per poter beneficiare di un permesso settimanale il soggiorno minimo ad Ascona deve essere di almeno 7 giorni e 6 notti.

**Art. 10 Tasse**

1. La tassa per il rilascio dell'autorizzazione annuale per residenti è di fr. 400.- annui. La stessa deve essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità.
2. La tassa per il rilascio dell'autorizzazione annuale per commerci e aziende è di fr. 600.- annui. La tassa deve essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità.
3. La tassa per il rilascio dell'autorizzazione per turisti e casi particolari viene così definita:
 - a) autorizzazione settimanale: fr. 50.-
 - b) autorizzazione mensile: fr. 160.-
4. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, il beneficiario ha diritto di chiedere il rimborso proporzionalmente (pro rata temporis) del rimanente periodo. Il rimborso pro rata temporis si applica unicamente per le autorizzazioni annuali.

Art. 11 Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è pure revocata qualora i requisiti non siano più adempiti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo, già pagato dal beneficiario.

Art. 12 Rimedi di diritto

1. Contro la decisione della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 13 Sanzioni

1. Le violazioni della presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa o la revoca dell'autorizzazione.
2. Alla procedura contravvenzionale e alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

Art. 14 – Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza del 21 gennaio 2003.

Art. 15 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto al 01.01.2018.



Art. 16 – Termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.




**Adottata con risoluzione municipale 51 del 09.01.2018.
Pubblicata all'albo comunale dall'11.01.2018 al 09.02.2018.**

*** Modifiche adottate con risoluzione municipale 2565 del 26.11.2019.
Pubblicata all'albo comunale dal 28.11.2019 al 13.01.2020, ritenute le ferie giudiziarie.**

**** Modifica all'Allegato adottata con risoluzione municipale 2390 del 17.10.2023.
Pubblicata all'albo comunale dal 19.10.2023 al 20.11.2023**

COMUNE DEL BORGO DI ASCONA
COMPARTI CON AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO



PRATICO N.º 1024_55-01
SCALA A3
DIMENSIONI 11/DT
DIS./CONTR. 11/DT

STUDIO D'INGEGNERIA
FRANCESCO ALLIEVI SA
EPFL-SIA-OTIA-SVI-VSS

ASCONA, 18.10.2023